



COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

DETERMINAZIONE NUMERO 84 DEL 08-07-2025 REG.GEN. N.539

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA DEL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO" E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO:

- della competenza dello scrivente Responsabile ad assumere il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 9 del 11/06/2024;
- che, a norma di quanto previsto dall'art. 6 bis della L. 241/90, come modificato dall'art. 1, comma 41, del D. Lgs. n. 190/2012, non esiste conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso;
- che, in caso di inerzia, il potere sostitutivo relativo al presente atto viene esercitato dal Segretario generale;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2025-2027, il quale comprende anche il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027 e l'elenco annuale delle opere da realizzare nell'anno 2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 28/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria relativo al triennio 2025-2027;
- il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare gli artt. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale, 147-bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile, 183 e 191 sulle modalità di assunzioni degli impegni di spesa, nonché i vigenti Statuto comunale, Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e Regolamento comunale di Contabilità;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

PREMESSO che:

- la "Sezione Primavera" è un servizio educativo di avvio graduale alla scuola dell'infanzia a favore dello sviluppo dell'identità, della socializzazione e della conquista delle autonomie dei bambini e delle bambine di età compresa tra 24 e 36 mesi;
- a differenza dell'istituto dell'anticipo scolastico, le sezioni primavera hanno un progetto specifico dedicato secondo criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza a questa specifica fascia d'età. Esse rispondono a distinte funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento dei bambini nella fascia di età considerata. Sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia;
- l'Amministrazione comunale è da sempre attenta ai nuovi e mutati bisogni delle famiglie intorno alla richiesta di erogazione dei servizi educativi per l'infanzia;
- il contratto del "Servizio di gestione della sezione primavera del Comune di Monsampolo del Tronto" è scaduto in data 30/06/2025 e si rende pertanto necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente per garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità;
- con deliberazione n. 55 del 08/07/2025, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha autorizzato l'indizione di apposita procedura evidenziale incaricando il Responsabile dell'Area Segreteria e Affari Generali ad adottare gli atti conseguenti;

CONSIDERATO che per l'affidamento in parola trovano applicazione il nuovo regime codicistico di cui al D. Lgs 31/03/2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice), come novellato dal D. Lgs 31/12/2024, n. 209, e relativi Allegati;

RITENUTO di dovere procedere sulla base delle seguenti scelte:

- durata: stabilire che la durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 1 (uno) anno, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto (ovvero dalla data del verbale di consegna del servizio in caso di esecuzione anticipata);
- attività: ai sensi dell'art 2, comma 2, lett a), Allegato I.01, dare atto che l'attività da eseguire è identificata nella tabella che segue:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P)
				Secondaria (S)
1	Servizi di assistenza sociale senza alloggio	85312000-9	88.91	P

- importo, manodopera e CCNL: dare atto che:
 - l'importo complessivo dell'appalto principale, al netto di Iva, ammonta ad € 58.493,20 (euro cinquantottomilaquattrocentonovantatré/20), di cui € 203,26 (euro duecentotré/26) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
 - l'importo a base di gara, ammonta ad € 58.289,94 (euro cinquantottomiladuecentottantanove/94) e comprende costi stimati della manodopera pari ad € 52.990,85 (euro cinquantaduemilanovecentonovanta/85), calcolati tenendo conto di un monte ore presunto sulla base dei fabbisogni storicizzati e del costo orario del personale impiegato nell'appalto, desunto dalle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali, sottoscritto in data 26/01/2024, riferito a Settembre 2025, al netto delle indennità non direttamente applicabili, come dettagliato nella tabella che segue:

Mansione	cat.	h/giorno	giorni/anno	h/totali	costo orario	Manodopera annua	Importo annuale (+10% spese)
Coordinatore	D3	0,6	193	115,8	24,240	2.806,99 €	3.087,69 €
Educatore	D2	6	193	1158	22,710	26.298,18 €	28.928,00 €
Operatore	A1	7	193	1351	17,680	23.885,68 €	26.274,25 €
						52.990,85 €	58.289,94 €

- il servizio in oggetto è ad alta intensità di manodopera, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), dell'Allegato I.1;
- ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
- il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, è il CCNL Id T151 "Cooperative socio-sanitarie", individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice ed in conformità all'Allegato I.01, sulla base dei codici CPV e ATECO suindicati;
- i prezzi unitari a base d'asta dell'appalto principale, suddivisi per profili professionali, con corrispondente indicazione del numero di ore presunte per la durata contrattuale, comprensivi di spese generali ed utile d'impresa, sono quelli riportati nella tabella che segue:

Mansione	cat.	h/totali	Costo orario
Coordinatore	D3	115,8	26,664
Educatore	D2	1158	24,981
Operatore	A1	1351	19,448

- rischi interferenziali: in considerazione della natura del servizio, l'importo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale è pari a € 203,26 (euro duecentotre/26), come risulta dal DUVRI redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- frazionamento: dare atto che l'appalto è costituito da un unico lotto poiché, secondo il RUP non sussistono le condizioni per la suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in quanto, il frazionamento comprometterebbe l'unitarietà e omogeneità del servizio a discapito della qualità e fruibilità delle prestazioni e, dunque della sua complessiva efficacia (*impossibilità oggettiva*), vieppiù perché la gestione unitaria consente utili sinergie nell'organizzazione del servizio oltreché una maggiore efficienza gestionale ed economica a fronte delle possibili economie di scala;
- Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE: dare atto che il servizio da affidare rientra tra i servizi sociali e assimilati elencati nell'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

RITENUTO, altresì, di doversi riservare le seguenti modifiche al contratto in fase di esecuzione:

- Opzione di proroga del contratto: riservarsi di prorogare il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per una durata massima pari a 1 (uno) anno e per un importo di € 58.493,20 (euro cinquantottomilaquattrocentonovantatre/20), di cui € 203,26 (euro duecentotre/26) per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso, Iva esclusa; l'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.
In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto;

EVIDENZIATO, quindi, che l'importo globale dell'appalto pari ad € 116.986,40 (euro centosedicimilanovecentoottantasei/40), è inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice, come dettagliato nella tabella che segue:

IMPORTO APPALTO PRINCIPALE	58.289,94
Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso 1 ANNO	203,26

OPZIONE PROROGA 1 ANNO	58.289,94
Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso 1 ANNO	203,26
VALORE COMPLESSIVO APPALTO IVA ESCLUSA	116.986,40

ATTESO che:

- l'art. 1, comma 450, l. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018 dispone: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. omissis”*;
- il comma 449, del citato art. 1, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 495, Legge 208/2018, prevede: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli [articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. omissis”*

ACCERTATO che per il servizio in oggetto, non ci sono offerenti a catalogo sul MEPA, viepiù che non sono attive alla data odierna convenzioni stipulate da Consip o dalla medesima Centrale di Committenza Regionale delle Marche, come risulta dalla pagina internet del sito www.acquistinretepa.it e del sito <http://suam.regione.marche.it/>;

VERIFICATO che trattasi di servizio NON rientrante tra i beni e servizi di cui all'art. 1 DPCM 11 luglio 2018 e che, pertanto il Comune non è obbligato a ricorrere alla SUAM quale soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 1, D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla l. 89/2014;

CONSIDERATO che l'art. 62 del Codice, al comma 2 dispone che per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'Allegato II.4. e al comma 6, lett. b), dispone che, ove non fossero qualificate, possono rivolgersi a centrali di committenza e a stazioni appaltanti qualificate;

DATO ATTO che in data 28/04/2025, questo Comune ha sottoscritto con il Comune di Ascoli Piceno la “Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria”;

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla SA.AP lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

VISTO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Progetto di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che l'oggetto del contratto è l'affidamento del "Servizio di gestione della sezione primavera del Comune di Monsampolo del Tronto" le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato Tecnico e nello schema di Contratto predisposti dagli Uffici di questo Comune, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati trattandosi di informazioni allo stato riservate;

VISTI:

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti il ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica la stazione appaltante ausiliaria si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

RITENUTO opportuno di procedere a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, dato che il ricorso al modello ordinario apre al mercato favorendo un confronto concorrenziale più ampio, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di applicare la cd inversione procedimentale che consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento del servizio;

VALUTATO di dovere applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 108, comma 2, lett. a), del medesimo Codice, secondo quanto stabilito nell'Allegato "Criteri di valutazione OEPV" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti speciali riportati nell'Allegato "*Criteri di partecipazione*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;

- b) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale" in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento dei servizi, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;
- c) in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- d) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, valutare l'anomalia delle offerte nel modo che segue:
- ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
 - ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a tre, riservarsi la facoltà di sottoporre a verifica l'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa;
- f) ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto;
- g) ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le prestazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto; ciò in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, di garantire l'unicità del servizio, nonché di rafforzare il controllo delle attività di esecuzione e più in generale dei luoghi di lavoro;
- l) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- m) ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;
- n) ai sensi dell'art. 71, comma 3, del Codice, stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è di 20 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, data la necessità di garantire il servizio con l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026;
- l) ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, riservarsi l'esecuzione anticipata del contratto;
- m) ai sensi dell'Allegato I.3, comma 1, lett a), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
- n) stabilire che l'aggiudicatario del contratto di appalto, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico, il personale già operante, alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di settore suindicato;
- o) ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3, stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto

ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20 giugno 2023;

- p) ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b), Allegato II.2-bis, e tenuto conto che il CPV del presente affidamento rientra nell'elenco della Tabella D2 del medesimo Allegato, individuare, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, il seguente indice scelto tra la corrispondente selezione indicata in Tabella: indice Istat NIC avente la seguente classificazione ECOICOP “[00ST] indice generale senza tabacchi”;
- q) ai sensi dell'art. 3, comma 1, Allegato II.2-bis, stabilire che la variazione dei prezzi sarà monitorata mensilmente e, dunque, con la stessa frequenza di aggiornamento dell'indice revisionale unico di cui alla precedente lett. p);

DATO ATTO che per la tipologia dei servizi in oggetto non sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Ambientali Minimi”;

CONSIDERATO che occorre approvare i seguenti elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati perché contengono informazioni allo stato riservate:

1. Relazione tecnico-illustrativa;
2. Capitolato speciale d'appalto;
3. Documento di stima economica;
4. Schema di contratto;
5. Criteri di valutazione OEPV;
6. Criteri di partecipazione;
7. Elenco personale attualmente impiegato;
8. Calcolo Manodopera;
9. D.U.V.R.I.

DATO ATTO che:

- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Daniela Spurio, Responsabile dell'Area Segreteria ed Affari Generali del Comune di Monsampolo del Tronto, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale;
- per effetto della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 35,00;
- ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 582,90;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla Stazione appaltante ausiliaria su:
 - BDNCP:
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti>
Sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici:

DATO ATTO che l'appalto, è finanziato con fondi del Bilancio Comunale;

DETERMINA

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D.Lgs. 267/2000;
3. di **APPROVARE** i seguenti documenti di progetto redatti ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati contenendo informazioni al momento riservate:
 1. Relazione tecnico-illustrativa;
 2. Capitolato speciale d'appalto;
 3. Documento di stima economica;
 4. Schema di contratto;
 5. Criteri di valutazione OEPV;
 6. Criteri di partecipazione;
 7. Elenco personale attualmente impiegato;
 8. Calcolo Manodopera;
 9. D.U.V.R.I.
4. di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del "Servizio di gestione della sezione primavera del Comune di Monsampolo del Tronto", **DANDO ATTO** che il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 116.986,40 (euro centosedicimilanovcentoottantasei/40), Iva esclusa, come di seguito riepilogato:

IMPORTO APPALTO PRINCIPALE	58.289,94
Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso 1 ANNO	203,26
OPZIONE PROROGA 1 ANNO	58.289,94
Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso 1 ANNO	203,26
VALORE COMPLESSIVO APPALTO IVA ESCLUSA	116.986,40

5. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, comma 2, lett. a), del medesimo decreto;
6. di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
7. di **DARE ATTO** che è stata individuata nella Dott.ssa Daniela Spurio, il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice e che lo stesso è il Responsabile del procedimento dell'Ente ausiliato ai sensi dell'art. 62, comma 13 del medesimo Codice;
8. di **ATTRIBUIRE** l'espletamento della procedura di selezione, giusta Convenzione sottoscritta in data 28/04/2025, alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;

9. di **DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 617,90, di cui € 582,90 per oneri di gestione ed € 35,00 per contributo ANAC;

10. di **DARE ATTO** che:

- l'attività da eseguire è così identificata:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P)
				Secondaria (S)
1	Servizi di assistenza sociale senza alloggio	85312000-9	88.91	P

- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Daniela Spurio, Responsabile dell'Area Segreteria ed Affari Generali del Comune di Monsampolo del Tronto, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale;
- per effetto della delibera ANAC n. 598 del 30/12/2024, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 35,00;
- ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 582,90;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla Stazione appaltante ausiliaria su:
 - BDNCP:
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici";

11. di **DARE ATTO** che l'appalto è finanziato con fondi di bilancio;

12. di **IMPEGNARE** la somma complessiva di € 617,90 da corrispondere alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno quale contributo dovuto per la presente procedura e quale contributo dovuto all'ANAC, al capitolo di bilancio 700 (codice 04.02-1.03.02.99.999);

13. di **SPECIFICARE** che l'impegno di spesa per il servizio verrà acquisito con la determina di aggiudicazione definitiva, precisando che lo stesso rientrerà nei limiti dello stanziamento del capitolo 700 (codice 04.02-1.03.02.99.999);
14. di **ASSolverE** l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;
15. di **ATTESTARE** che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
16. di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Daniela Spurio

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visti la determinazione di impegno e l'accertamento di cui all'art. 183 c. 8 da parte del Responsabile della spesa;

Tenuto conto del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario competente;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 9 c. 1 lett. a) punto 2 del D. L. 78/2009

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria

Monsampolo del Tronto, 08-07-2025

Il Responsabile del Servizio

F.to **Agamennone Sara**

Impegno N. 209 del 08-07-2025 a Competenza CIG		
Missione Programma 5° livello 04.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
<i>Capitolo</i>	<i>700 Articolo</i>	ISTITUZIONE SEZIONE PRIMAVERA
<i>Causale</i>	DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO, MEDIANTE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA DEL COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO.	
<i>Importo</i>	2025	€. 617,90

◇ La presente determinazione, non comportando riflessi diretti e/o indiretti a carico del bilancio comunale, non è sottoposta alla prescritta attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario.

ESECUTIVA il

Monsampolo del Tronto,

Il Responsabile del Servizio

F.to **SPURIO DANIELA**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Monsampolo del Tronto, 09-07-2025

Il Responsabile delle Pubblicazioni

F.to **SPURIO DANIELA**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Monsampolo del Tronto, 09-07-2025

Il Responsabile del Servizio

SPURIO DANIELA